

Ill.mo Ministro della Giustizia

Avv. Alfonso Bonafede

**EMERGENZA SANITARIA E SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO  
OCCORRONO INTERVENTI SPECIFICI A TUTELA DELLA  
SICUREZZA, SALUTE PUBBLICA E DEL PRINCIPIO DI  
RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO**

L'attuale situazione di crisi dovuta all'irrompere del coronavirus Covid-19 sta ulteriormente aggravando l'endemica situazione di emergenza carceraria di cui il nostro Paese soffre, dovuta al sovraffollamento dei nostri istituti penitenziari, così amplificandone gli esiziali effetti sulla salute dei nostri detenuti nonché mettendo in pericolo anche la vita degli agenti di Polizia all'interno degli istituti di pena.

Da tutori delle libertà democratiche e difensori dei diritti, riteniamo che occuparci dei nostri detenuti sia uno dei più alti compiti dell'Avvocatura e, come giovani avvocati, non possiamo esimerci dal chiedere che si affronti coraggiosamente il problema.

Nel momento in cui il nostro Paese è bloccato per garantire le misure minime di distanza sociale utili ad evitare il contagio da coronavirus covid-19, nei nostri penitenziari tali misure non hanno modo di essere adottate dai direttori degli istituti, dalla nostra polizia penitenziaria, dalla nostra magistratura di sorveglianza.

In altre parole, nella situazione attuale, il contagio del virus in carcere non è contenibile con quelle stesse misure di distanziamento sociale che sono state imposte a ciascun cittadino affinché si eviti la diffusione del virus.

Ciò evidentemente crea ulteriori elementi di tensione, che rischiano di compromettere anche l'integrità psichica dei detenuti e degli agenti di Polizia Penitenziaria.

Per comprendere la portata e la potenziale pericolosità del fenomeno si richiama l'ultimo bollettino del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute che riferisce, al 3 aprile, di un tasso di affollamento del 125,72% ; pertanto, misure di distanziamento sociale e regolare sanificazione degli ambienti sono difficilmente

**Associazione Italiana Giovani Avvocati**  
Aderente all'AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

**Presidente** Avv. Antonio De Angelis

attuabili, con grave pregiudizio per la popolazione carceraria e per il personale della Polizia.

La magistratura di sorveglianza non ha strumenti immediatamente azionabili per tutelare la salute dei detenuti, e quindi, di riflesso, anche dei direttori degli istituti penitenziari, della polizia penitenziaria e dei civili, che hanno quotidianamente contatti con la realtà carceraria, la cui salute va parimenti tutelata essendo alto il rischio di contagio.

La gravissima situazione che si è venuta a creare ha, purtroppo, già causato drammatici avvenimenti, dalle manifestazioni alle ribellioni dei detenuti, dai contagi del personale lavorativo e civile e dei detenuti, fino alla morte di due agenti di polizia penitenziaria e di un detenuto in attesa di giudizio di primo grado, contagiato da coronavirus covid-19 presso il carcere di Bologna.

Oggi più che mai è necessario ribadire, anche agli occhi dell'opinione pubblica, il ruolo della pena, che è costituzionalmente orientata alla rieducazione del condannato con il fine ultimo del suo reinserimento sociale.

Questa situazione drammatica rischia di ampliare il ruolo negativo da sempre che il carcere ha avuto in questo percorso di rieducazione, con il serio pericolo di vanificare anche per il futuro, la ricollocazione sociale del condannato, lasciando su di lui segni irreversibili anche di carattere psicologico che potrebbero indurlo a porre in essere nuovi reati.

La nuova legge sull'ordinamento penitenziario dal 1975 ha avuto ottimi risultati nell'indurre i soggetti detenuti a mantenere una buona condotta e ad astenersi dal porre in essere in carcere comportamenti violenti che in passato sfociavano non raramente in omicidi o altri tipi di reati contro la persona.

La previsione non solo di misure premiali ma anche del ricorso a pene alternative al carcere deve essere considerata in questo periodo emergenziale la strada maestra, per evitare che venga vanificata soprattutto per chi è alla fine del periodo di espiazione della pena, il percorso di rieducazione, che lo si ribadisce già è difficile a causa del sovraffollamento in condizioni "ordinarie".

Non è stata inoltre considerata in questo momento storico la popolazione carceraria "debole" ovvero i soggetti affetti da tossicodipendenza, o da patologie psichiatriche che non sono attualmente collocati presso strutture sanitarie. Fatto noto è che i morti

in seguito alla “rivolta carceri” siano stati in molti casi per overdose da metadone e non per episodi di violenza.

Rispetto ad una situazione eccezionale come quella in oggetto occorre intervenire tempestivamente con misure celeri, snelle e realizzabili, sicuramente con una portata più decisa rispetto a quanto delineato nel D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) .

Come peraltro sottolineato da altri Autorevoli esponenti della Magistratura e dell’Avvocatura, oltre che dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, le disposizioni ivi contenute rischiano di essere di difficile, se non impossibile, attuazione.

Si pensi, in tal senso, alla riformulazione del regime di detenzione domiciliare (art. 123, D.L. 18/2020), soprattutto in relazione alla previsione dell’obbligatorietà del controllo mediante strumenti tecnici, la cui cronica non disponibilità e la macchinosità per il “settaggio” degli strumenti e i controlli, è da tempo nota a tutti gli operatori del diritto, recentemente ribadita anche dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Allo stesso modo, l’estensione delle licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà fino al 30 giugno 2020 (art. 124, D.L. 18/2020) hanno un impatto molto limitato sul problema del sovraffollamento carcerario, in considerazione dell’esiguo numero dei soggetti ammessi a tale misura .

Vieppiù, le misure previste non tengono conto dei detenuti in attesa di giudizio, cioè di quei detenuti sottoposti a misura di custodia cautelare in carcere, prima che sia stata accertata con sentenza la loro colpevolezza.

L’analisi degli attuali limiti della legislazione emergenziale in materia carceraria – che sembra quasi, per dirla con ELIAS CANETTI, “schivare il concreto” – appalesa l’esigenza di un’azione volta a scongiurare la diffusione del contagio all’interno dei penitenziari italiani, dunque dell’intera comunità civica ove insiste la struttura carceraria, che sia necessariamente ispirata ad una logica di celere, effettiva e decisa diminuzione della popolazione carceraria e di tutela della funzione rieducativa del condannato e dei soggetti “deboli”.

Per questi motivi, come sollecitato anche da altri Autorevoli, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati ritiene essenziale l’adozione di ulteriori interventi legislativi, da pensare anche in termini provvisori, temporalmente limitati e strettamente correlati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, salvo proroghe, che qui di seguito si indicano:

1. L'innalzamento a quattro anni del limite di pena detentiva, anche residua, eseguibile presso il domicilio, ampliando la portata dell'art.123 d.l. n.18/2020 e precisando che tale disciplina si applica "salvo quanto previsto" in via ordinaria dall'art.1 l.n.199/2010, ossia in aggiunta e non in sostituzione di quanto disposto da quest'ultimo;
2. Reintroduzione della liberazione anticipata speciale, già prevista dall'art. 4, D.L. 146/ 2013, con innalzamento da 45 a 75 giorni a semestre della detrazione di pena ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione;
3. Eliminazione dell'obbligatorietà del controllo mediante braccialetto elettronico in relazione all'ammissione alla detenzione domiciliare, con conseguente riallineamento della disciplina introdotta dall'art. 123, cit., a quanto già previsto in tema di detenzione domiciliare ex art. 58-quinquies OP e in materia di arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp;
4. Differimento delle valutazioni di meritevolezza e risocializzazione da parte del Magistrato di sorveglianza per la concessione delle misure alternative alla detenzione ai sensi della L. 199/2010 e degli artt. 47-ter OP e in materia di arresti domiciliari ex art. 275-bis cpp, permettendone l'accesso in via provvisoria sulla base del solo criterio temporale e di valutazione della pericolosità del detenuto, oltre che la dichiarazione di disponibilità del soggetto terzo che accoglie nella propria abitazione il detenuto;
5. Il differimento a data successiva al 30 giugno 2020 dell'emissione di ordini di esecuzione a pene inferiori a 4 anni.
6. Ampliamento temporaneo delle ipotesi di detenzione domiciliare o presso istituti assistenziali per soggetti tossicodipendenti o affetti da conclamate e gravi patologie psichiatriche per cui non sia stata applicata alcuna misura di sicurezza.
7. L'introduzione di una disciplina temporanea che imponga al giudice di tener conto, al momento della scelta della misura cautelare, anche dell'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus: ciò consentirebbe di disporre più spesso gli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere.

Si auspica, in conclusione, riprendendo le considerazioni svolte dal CSM in merito al Decreto "Cura Italia", un "significativo mutamento di prospettiva da parte del legislatore", mediante piccoli interventi "semplificativi" che possono però incidere significativamente sulla sicurezza sotto il profilo sanitario e di ordine pubblico, privo

di dispendio di risorse economiche, tale da garantire l'effettività del diritto costituzionale alla salute per i detenuti e il personale penitenziario; si, auspica, inoltre, la celere distribuzione di presidi medici per il personale ed i detenuti del tutto carenti, dotando le strutture penitenziarie, ad esempio, di dispenser di disinfettanti specie per le mani e delle mascherine, intensificando la pulizia delle singole celle oltre che delle aree comuni.